

REGOLAMENTO SPECIALE

DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI CLASSICO

SEDE DEL COMITATO DI FILIERA: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE

MERCATO SPERIMENTALE

PARTE PRIMA

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO SPECIALE

Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Borsa Merci Telematica della Categoria di Prodotto **Vino a Denominazione Controllata e Garantita «Chianti Classico»**, ed in particolare modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del prestabilito di contratto che possano incidere sulla esecuzione del medesimo.

Art. 2

PRODOTTO

Le tipologie di prodotto contrattabili sulla Borsa Merci Telematica si riferiscono al vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Chianti Classico», riconosciuta ed approvata in data 5 agosto 1996 dal **«Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini»** istituito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tutti i prodotti contrattati sul mercato telematico devono rispettare il relativo Disciplinare di Produzione.

Art. 3

SCHEDA INFORMATIVA

L'Operatore, quando inserisce una proposta, oltre alla scelta preliminare della **tipologia di prodotto (Vino Chianti Classico «atto a divenire»; Vino Chianti Classico «certificato» sfuso)**, nonché alla scelta di **piazza, prezzo** (espresso in **euro/ettolitro**), **quantità massima e minima** (esprese in **ettolitri**) e modalità di consegna (franco partenza e franco arrivo), deve compilare una **Scheda Informativa** contenente indicazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto, differenti a seconda che si tratti di una proposta di vendita o una proposta di acquisto, e sulle modalità di esecuzione contrattuale. All'interno della Scheda Informativa l'Operatore dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà redigere i campi facoltativi.

3.1. Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di vendita

3.1.1 Provincia di produzione

L'Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** indicare la provincia di produzione della partita di prodotto.

3.1.2 Anno di produzione

L'Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** selezionare l'anno di produzione della partita di prodotto.

3.1.3 Titolo alcolometrico volumico effettivo.

L'operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** inserire l'esatto titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol, della partita di prodotto.

3.1.4 Titolo alcolometrico volumico totale

L'operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** inserire l'esatto titolo alcolometrico volumico totale, espresso in % vol, della partita di prodotto.

3.1.5 Acidità volatile

L'Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** indicare il tenore di acidità volatile (senza superare i limiti previsti dalla normativa vigente), espressa in g/l, della partita di prodotto.

3.1.6 Acidità totale

L'Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** indicare il tenore di acidità totale (senza superare i limiti previsti dalla normativa vigente), espressa in g/l, della partita di prodotto.

3.1.7 Parere di conformità

L'Operatore che inserisce una proposta di vendita **deve** indicare l'emissione del parere di conformità sulla denuncia di produzione dell'annata del vino oggetto di offerta o degli estremi del certificato di idoneità nel caso di vino già certificato.

3.1.8 Altre caratteristiche

L'operatore ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, non in contrasto con i campi soprindicati e comunque non in contrasto con il presente Regolamento.

3.2. Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di acquisto

3.2.1 Zona di produzione

L'Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare la zona di produzione della partita di prodotto.

3.2.2 Anno di produzione

L'Operatore che inserisce una proposta di acquisto **deve** selezionare l'anno di produzione della partita di prodotto.

3.2.3 Titolo alcolometrico volumico effettivo

L'operatore che inserisce una proposta di acquisto può inserire l'esatto titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol, della partita di prodotto.

3.2.4 Titolo alcolometrico volumico totale

L'operatore che inserisce una proposta di acquisto può inserire l'esatto titolo alcolometrico volumico totale, espresso in % vol, della partita di prodotto.

3.2.5 Acidità volatile

L'Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare il tenore di acidità volatile (senza superare i limiti previsti dalla normativa vigente), espressa in g/l, della partita di prodotto.

3.2.6 Acidità totale

L'Operatore che inserisce una proposta di acquisto può indicare il tenore di acidità totale (senza superare i limiti previsti dalla normativa vigente), espressa in g/l, della partita di prodotto.

3.2.7 Altre caratteristiche

L'operatore ha la facoltà di inserire ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto, non in contrasto con i campi soprindicati e comunque non in contrasto con il presente Regolamento.

3.3. Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri.

3.3.1 Specifiche di consegna e di ritiro della merce

L'Operatore che inserisce una proposta di vendita o una proposta di acquisto **deve** indicare il comune all'interno del quale la partita di prodotto verrà ritirata o consegnata, nonché ulteriori specifiche relative alla consegna e al ritiro della merce.

3.3.2. Tempi e modalità di pagamento

L'operatore che inserisce una proposta di acquisto o di vendita **deve** indicare nella Scheda Informativa i tempi di pagamento, nonché ulteriori specifiche riguardanti le modalità di pagamento.

Art. 4

LOTTE MINIMI

Gli Operatori possono contrattare partite composte da lotti minimi di 30 (trenta) **ettolitri** incrementabili di 1 ettolitro alla volta.

Art. 5 DISPONIBILITA', DEGUSTAZIONE E VERIFICA DEI CAMPIONI

5.1 Proposte di vendita: disponibilità e degustazione dei campioni

Entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo all'inserimento della proposta di vendita sulla piattaforma telematica, il venditore deve depositare e/o inviare tramite corriere presso la sede del *Consorzio Vino Chianti Classico* un campione del prodotto che sarà oggetto di negoziazione. Il campione, costituito da almeno 3 bottiglie della capacità minima di 500 (cinquecento) ml di prodotto, dovrà essere debitamente sigillato e riportare in etichetta i seguenti elementi: data e numero della proposta inserita sulla piattaforma telematica. I venditori sono tenuti a rendere disponibile il campione presso la sede del *Consorzio Vino Chianti Classico* per tutta la durata dell'offerta di vendita, e comunque fino al momento della conclusione del prestabilito di contratto.

Al fine di consentire agli acquirenti una preliminare valutazione organolettica del prodotto, i campioni saranno resi disponibili in idonei locali appositamente attrezzati.

La procedura di degustazione dei campioni è stabilita con apposito protocollo di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento Speciale.

5.2. Proposte di acquisto: adesione, disponibilità e degustazione dei campioni

L'operatore interessato ad aderire alla proposta di acquisto deve rendere disponibile un campione del prodotto oggetto di negoziazione entro le ore 12,00 del giorno successivo all'inserimento della controproposta. Il campione, costituito da almeno 2 bottiglie della capacità minima di 500 (cinquecento) ml di prodotto, dovrà essere debitamente sigillato e riportare in etichetta i seguenti elementi: data e numero della proposta di acquisto inserita sulla piattaforma telematica, identificativo della controproposta, i parametri di cui all'art. 3.2 del presente Regolamento Speciale, parere di conformità sulla denuncia di produzione dell'annata del vino oggetto di offerta o estremi del certificato di idoneità nel caso di vino già certificato. I campioni saranno resi disponibili agli acquirenti presso la sede del *Consorzio Vino Chianti Classico* per tutta la durata di validità della controproposta.

Al fine di consentire agli acquirenti una preliminare valutazione organolettica del prodotto, i campioni saranno resi disponibili in idonei locali appositamente attrezzati.

La procedura di degustazione dei campioni è stabilita con apposito protocollo di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento Speciale.

5.3 Verifica del campione

Dal momento della conclusione del prestabilito di contratto, il venditore ha tempo 1 (uno) giorno feriale per inviare al compratore un campione del prodotto che sarà oggetto di consegna. Il campione, costituito da almeno 2 bottiglie della capacità minima di 500 (cinquecento) ml di prodotto, dovrà essere debitamente sigillato e riportare in etichetta i seguenti elementi: data e ora di spedizione e numero del prestabilito di contratto eseguito sulla piattaforma telematica.

Dall'invio del campione l'acquirente ha tempo 5 (cinque) giorni feriali per valutare, tramite il campione ricevuto, la corrispondenza dei parametri indicati dal venditore nel prestabilito di contratto e la propria accettabilità. Nel caso in cui quest'ultima si verificasse, entro sempre i suddetti 5 (cinque) giorni, l'acquirente dovrà dare comunicazione di conferma dell'acquisto, tramite e-mail o fax, al venditore ed a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Qualora non venga data alcuna conferma, il prestabilito di contratto s'intende non perfezionato.

La pesa della partita di vino deve essere effettuata, salvo espresso patto contrario, nel luogo di ritiro e in quello di consegna della merce. L'acquirente destinatario al momento del ricevimento della merce da parte del vettore provvederà immediatamente alla pesa della partita e alla redazione di idonea documentazione scritta comprovante l'accertamento del peso arrivo e la consegna della partita che, in copia, verrà consegnata al vettore.

Art. 6

DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio alla **normativa vigente di settore**.

PARTE SECONDA

Art. 7

DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

7.1 Modalità di accesso alle negoziazioni

L'Operatore ha la facoltà di accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica mediante connessione internet al sito www.bmti.it e alla sezione "Mercati sperimentali" e inserendo il proprio "Identificativo" e la propria "Password" negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all'Operatore titolare di tali Identificativo e Password.

7.2 Sessioni di apertura alle negoziazioni

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

7.3 Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita

Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita, sia nel caso in cui l'Operatore indichi un termine di validità sia nel caso in cui non lo indichi, avranno una durata minima di 24 (ventiquattro) ore ed una durata massima prescelta dall'Operatore.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto.

7.4 Possibilità di variazione del prezzo

Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita potranno essere variate di prezzo dall'Operatore, per un importo minimo di € 0,01 in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita.

La modifica del prezzo comporta l'automatica inserzione di una nuova proposta, nonché la cancellazione della proposta modificata.

7.5 Conclusione del prestabilito di contratto

Una proposta di vendita trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi) inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.

Una proposta di acquisto trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi), inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.

7.6 Notifica del prestabilito di contratto concluso

Quando una proposta di vendita o di acquisto, e allo stesso modo quando una controproposta di vendita o acquisto, trova adesione, secondo le modalità sopra citate, il prestabilito di contratto si ritiene concluso e la Borsa Merci Telematica invierà immediatamente per via telematica, a ciascuna delle parti, un documento contrattuale contenente il nome ed i principali riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa.

7.7 Determinazione dei prezzi di Riferimento

I Prezzi di Riferimento sono le medie dei prezzi dei prestabiliti di contratti conclusi ponderate alle quantità di merce scambiate, in riferimento ad una specifica Piazza ed a una modalità di consegna.

7.8 Tempi di consegna/ritiro della merce

L'operatore potrà decidere di contrattare a pronti o a consegna differita (frazionata nel tempo). Nel caso di consegna a pronti, il prodotto deve essere consegnato a partire dalla data di conferma della conclusione del contratto ed entro l'8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico. Nel caso di consegna differita, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto e entro l'8° (ottavo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabilite nel contratto. Nel caso di ritiro a pronti, il prodotto deve essere ritirato a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto ed entro l'8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico. Nel caso di ritiro differito, il prodotto verrà ritirato più volte sempre a partire dalla data di conclusione del contratto ed entro l'8° (ottavo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabiliti nel contratto.

7.9 Luogo di consegna della merce

L'operatore iscritto potrà decidere di contrattare con modalità "Franco arrivo" o con modalità "Franco partenza".

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall'acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto.

Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico deve essere indicato dal venditore a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto.

7.10 Tempi e modalità di pagamento

Riguardo al pagamento quest'ultimo dovrà essere effettuato nelle modalità e nei tempi previsti dal **prestabilito di contratto**, salvo diverso accordo fra le parti, sul conto corrente del venditore tramite bonifico bancario e franco di spese, o tramite ulteriori modalità concordate fra le parti.

PARTE TERZA

Art. 8

INADEMPIMENTI

Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell'art. 7.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un'ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l'operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L'operatore leso, potrà adire alla Camera Arbitrale di Firenze secondo quanto disposto dall'art. 11, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall'articolo 7.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale di Firenze secondo quanto disposto dall'art. 11, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire alla Camera Arbitrale di Firenze secondo quanto disposto dall'art. 11, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..

Art. 9

RECLAMI E DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Di qualunque reclamo e/o contestazione che l'acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per fax e/o posta elettronica entro e non oltre 3 (tre) giorni successivi alla data di consegna/ritiro del prodotto. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche analitiche e organolettiche contestate. Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il campione del prodotto o il prodotto stesso non presenti corrispondenza con i parametri analitici e organolettici risultanti dal documento contrattuale, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 10

CAUSE DI FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPPRAVVENUTA

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del prestabilito di contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire. La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

Art. 11

ARBITRATO

Per tutte le controversie nascenti dal presente regolamento o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- **“Borsa Merci Telematica Italiana”** (“Borsa Merci Telematica”): il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. ai sensi del D.M. 174/06;
- **“Consorzio Vino Chianti Classico”**: in Consorzio di tutela e valorizzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Chianti Classico, con sede in Via Scopeti, 155 - Sant'Andrea in Percussina a San Casciano in Val di Pesa (FI).
- **“Regolamento speciale di categoria di prodotto”** (“Regolamento”): il presente Regolamento, valido esclusivamente per i Prodotti cui fa riferimento;
- **“Piattaforme telematiche”**: i sistemi di contrattazione telematica progettati e gestiti da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.;
- **“Operatore”**: l'operatore ammesso alle negoziazioni nel mercato sperimentale della Borsa Merci Telematica.
- **“Categoria di Prodotto”**: la categoria di prodotto, fra tutte quelle attive nella Borsa Merci Telematica Italiana, disciplinata dal presente Regolamento;
- **“Prodotto”**: una delle tipologie merceologiche della Categoria di Prodotto individuate e riportate all'art. 2 del presente Regolamento;
- **“Proposta di negoziazione”**: l'ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso nella Borsa Merci Telematica dall'Operatore e contenente i dati e le informazioni minime necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
- **“Controproposta di negoziazione”**: il contro-ordine di acquisto o di vendita riferito ad una specifica proposta presente sulla piattaforma telematica, che prevede l'implicita accettazione di tutti i parametri identificativi, con la sola eccezione del prezzo e della quantitativo che possono variare;
- **“Piazza”**: una delle 103 Province italiane, ad ognuna delle quali può essere riferita la singola proposta di negoziazione;
- **“Franco partenza”**: tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato al ritiro della merce, sito all'interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- **“Franco Arrivo”**: tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato alla consegna della merce, sito all'interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- **“Prezzo”**: il prezzo espresso in Euro e riferito alla specifica unità di misura riportata all'art. 3;
- **“Quantitativo”**: il quantitativo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- **“Quantitativo minimo ”** (in sigla “quant. min.”): il quantitativo minimo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- **“Validità della proposta”** (in sigla “proposta valida sino al”): il termine temporale di validità nella Borsa Merci Telematica che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- **“Partita Iva”** (in sigla “P. Iva”): la partita iva del cliente per il quale gli operatori abilitati alla professione di Agente d'Affari in Intermediazione inseriscono una proposta o una controproposta di negoziazione;
- **“Proposta in chiaro”**: è definita proposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell'offerente o del richiedente;
- **“Controproposta in chiaro”**: è definita controproposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell'offerente o del richiedente;
- **“Parametri identificativi”**: il prezzo, il quantitativo e il quantitativo minimo, la modalità di consegna, le eventuali note, la scelta di proposta in chiaro, nonché tutti gli ulteriori campi, obbligatori e facoltativi, previsti dalla Scheda Informativa;

- **“Scheda informativa”**: è la scheda compilabile telematicamente dall'Operatore, e che contiene i campi previsti agli art. 3;
- **“Quantitativo minimo di negoziazione”** (“lotto minimo”): la quantità minima di prodotto scambiabile all'interno sulla Borsa Merci Telematica.

ALLEGATO 2

Il presente allegato è parte integrante del Regolamento Speciale per la transazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Chianti Classico nell'ambito del mercato sperimentale di "Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A".

1. SCOPO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire un protocollo di accettazione e degustazione del vino oggetto delle proposte di vendita e di acquisto inserite sulla piattaforma telematica, di cui all'articolo 5 del Regolamento Speciale di Prodotto del Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Chianti Classico, permettendo la sua univoca identificazione e, quando necessario, anonimizzazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica quando un campione di prodotto Vino Chianti Classico viene portato al Consorzio Vino Chianti Classico (d'ora in avanti Consorzio) per essere sottoposto a degustazione organolettica da parte di operatori interessati ad aderire a proposte di vendita e/o di acquisto inserite sulla piattaforma telematica.

3. RESPONSABILITA'

La responsabilità della corretta applicazione del presente Protocollo è dell'addetto del Consorzio incaricato dal Direttore Generale allo svolgimento delle attività di seguito descritte.

4. PROCEDURA

Il presente Protocollo viene seguito tutte le volte che un campione perviene al Consorzio per essere sottoposto a degustazione organolettica da parte di operatori interessati ad aderire a proposte di vendita o aderire a proposte di acquisto inserite sulla piattaforma telematica.

4.1 VERIFICHE IN ACCETTAZIONE

L'operatore è il solo responsabile di tutta la fase di preparazione, trasporto e conservazione dei campioni (scelta della/e massa/e, assemblaggio delle stesse, utilizzo di contenitori nuovi e puliti) destinati ad essere sottoposti a degustazione organolettica prima dell'arrivo al Consorzio.

L'addetto del Consorzio incaricato dell'accettazione valuta in via preliminare che i campioni destinati all'assaggio rispettino le seguenti condizioni:

ogni campione deve pervenire al Consorzio contenuto in almeno 5 bottiglie di vetro della capacità minima di 500 ml;

le bottiglie devono essere integre, colme secondo la loro capacità e tappate a pressione con tappo idoneo alla loro sigillatura (es.: tappo corona per bottiglie borgognotte, tappo in sughero o in materiale siliconico per bottiglie bordolesi);

la temperatura all'arrivo dei campioni, verificata con apposito termometro ad infrarossi, deve essere non inferiore a 8° C e non superiore a 28° C.

L'addetto del Consorzio incaricato dell'accettazione valuta che i campioni pervenuti siano conformi a quanto previsto dal presente Protocollo, in caso affermativo procede alla loro regolare accettazione.

In caso contrario contatta l'operatore informandolo della/e non conformità riscontrate e procede all'accettazione dei campioni solo nei casi in cui l'operatore stesso ne faccia espressa richiesta.

Nei casi di accettazione di campioni che presentino non conformità, la/e stessa/e viene segnalata nel registro "consegna campioni" e nel campo note della maschera di accettazione campioni.

Alla consegna dei campioni l'addetto del Consorzio provvede a far firmare l'operatore, per ricevuta e per presa visione di eventuali non conformità, il registro "consegna campioni".

4.2 ACCETTAZIONE

L'addetto all'accettazione utilizza un apposito programma di gestione informatico che assegna un numero univoco e progressivo ai campioni.

L'attività di accettazione dei campioni prevede la compilazione dei seguenti campi previsti in un'apposita maschera:

NUMERO PROGRESSIVO	DATA	ORA	PROPOSTA DI VENDITA/ACQUISTO (data e numero attribuito dalla piattaforma telematica)	n. CAMPIONI	OPERATORE (identificativo da anagrafica consortile)	NOTE	SCHEDA ANALITICA (PRESENTE/NON PRESENTE)	LABORATORIO (codice laboratorio)	ADDETTO ACCETTAZIONE (nome/firma)
--------------------	------	-----	--	-------------	---	------	--	----------------------------------	-----------------------------------

L'addetto del Consorzio incaricato, terminata la fase di accettazione, provvede a:

- stampare le etichette da affiggere sulle bottiglie destinate alla degustazione le quali contengono le seguenti informazioni: data di accettazione, data e numero della proposta di vendita/acquisto attribuito al campione, codice a barre, dichiarazione inerente l'utilizzo esclusivo del campione per degustazione;
- apporre sul/sugli eventuali controcampione/i (da conservare su richiesta dell'Operatore) una etichetta adesiva riportante: numero progressivo, data di accettazione, data e numero della proposta di vendita/acquisto attribuito al campione dalla piattaforma telematica, codice a barre, dichiarazione inerente l'utilizzo esclusivo del campione per degustazione;
- disporre in un armadio termostatico a temperatura controllata (16-18 °C), situato in una stanza all'uopo attrezzata, i campioni destinati a degustazione e, in apposito spazio, gli eventuali controcampioni;
- inviare, tramite fax o e-mail, la stampa dell'ordine di accettazione dei campioni all'operatore.

L'addetto cura la buona conservazione dei campioni per tutto il periodo stabilito dall'offerta di vendita/acquisto.

4.3. DEGUSTAZIONE

Gli operatori che intendono degustare i campioni oggetto di proposte di vendita, o degustare i campioni consegnati al fine di aderire a proposte di acquisto, devono farne espressa richiesta all'addetto incaricato dal Consorzio, il quale provvederà:

- alla registrazione dell'operatore su apposito programma di gestione informatico compilando i seguenti campi informativi:

DATA	ORA	PROPOSTA DI VENDITA/ACQUISTO (numero attribuito dalla piattaforma telematica)	OPERATORE (identificativo da anagrafica consortile)
------	-----	---	---

- a rilevare il campione richiesto dall'apposito armadio termostatico, a stapparlo e a versarne il contenuto in appositi bicchieri ISO;
- conclusa la degustazione, a richiudere il campione e posizionarlo all'interno nell'apposito armadio termostatico;
- far firmare l'operatore per ricevuta il registro "degustazione".

5. CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Al termine del periodo indicato sulla piattaforma telematica per l'offerta di acquisto/vendita i campioni verranno ritirati dall'armadio termostatico e collocati in apposito spazio per almeno due giorni lavorativi. In tale periodo gli operatori che hanno inserito la proposta di vendita, o che hanno aderito alla proposta di acquisto, potranno provvedere al loro ritiro. Oltre tale limite l'addetto incaricato dal Consorzio provvederà al loro smaltimento.

6. ARCHIVIAZIONE

La documentazione cartacea relativa all'attività di accettazione e degustazione campioni è archiviata, ordinata per anno, e conservata per almeno 12 mesi. Al termine del periodo di archiviazione, tutta la documentazione cartacea viene distrutta.

Tutta l'attività è svolta ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy).